

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 190/2021

Stralcio verbale seduta n. 12 del 2 dicembre 2021

Pagina: 1 di 9

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2021.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 2 dicembre 2021 sono presenti alla deliberazione:

- il Presidente Giorgio Saccoccia (collegato in videoconferenza);
- i Consiglieri Maurizio Cheli, Duilio Farina, Fabrizio Giulianini e Luisa Riccardi (collegati in videoconferenza).

Assistono alla deliberazione:

- il Direttore generale Fabrizio Tosone (collegato in videoconferenza);
- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giovanni Ciuffarella e dei componenti effettivi Vincenzo Palomba e Gianpaolo Davide Rossetti (collegati in videoconferenza).

Hanno preventivamente comunicato la propria assenza il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Franco Massi ed il Sostituto Magistrato Marco Villani.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Anna Defazio, Responsabile dell'Unità Segreteria CdA, CTS e Supporto Organi (collegata in videoconferenza).

VISTI:

- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante *"Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana"* e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante *"Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"* e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante *"Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)"* e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 2 marzo 2021;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018 e ss.mm.ii.;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020 ed in particolare il capitolo 13 *"Settore Abilitante: Space Economy, Finanza e Partecipazioni societarie"*;
- il Piano Triennale di Attività 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9/2021 del 10 marzo 2021, in particolare il par. 3.4 *"Finanza innovativa e partecipazioni societarie"*;
- il Piano Triennale della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 190/2021

Stralcio verbale seduta n. 12 del 2 dicembre 2021

Pagina: 2 di 9

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall’Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Anno 2021.

amministrazione n. 13/2021 del 10 marzo 2021 e ss.mm.ii.;

- il preventivo finanziario decisionale 2021 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2021 ed il bilancio triennale 2021-2023;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana;
- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data;
- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana;
- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana così come modificato dal decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 884 dell’11 dicembre 2020;

VISTA la Relazione prot. CI-2021-UIE-072 del 23 novembre 2021 presentata dall’Unità Innovazione e New Space Economy (UIE) che illustra le finalità del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i. (TUSP) entrato in vigore il 23 settembre 2016;

VISTO l’articolo 4 del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che indica i limiti alle partecipazioni societarie consentite agli enti pubblici, sancendo che i medesimi possano detenere partecipazioni, direttamente o indirettamente, solo in società aventi per oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel medesimo articolo e precisamente di:

- *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;*
- *autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle*

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 190/2021

Stralcio verbale seduta n. 12 del 2 dicembre 2021

Pagina: 3 di 9

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2021.

loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

VISTO l'articolo 20, comma 1, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO l'articolo 20, comma 2, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;*

TENUTO CONTO della cessazione della vigenza temporanea dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016 che ha introdotto la disciplina transitoria "ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20";

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 190/2021

Stralcio verbale seduta n. 12 del 2 dicembre 2021

Pagina: 4 di 9

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2021.

VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 113/2017 del 22 giugno 2017 con la quale l'Agenzia ha, tra le altre cose, approvato la Relazione tecnica sulla "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana", prot. USP-2017-RS-008 del 16 giugno 2017, e la Deliberazione n. 168/2017 del 20 settembre 2017 con la quale l'Agenzia ha approvato l'aggiornamento della Relazione tecnica sulla "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana", prot. USP-2017-RS-012 del 12 settembre 2017;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 26/2018 del 20 dicembre 2018 con il quale l'Agenzia ha approvato la Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2018", prot. USP-2018-RS-003 del 18 dicembre 2018;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 130/2019 del 20 dicembre 2019 con la quale l'Agenzia ha approvato la Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2019", prot. USP-2019-RS-008 del 4 dicembre 2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 233/2020 del 18 dicembre 2020 con la quale l'Agenzia ha approvato la Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2020", prot. UIE-2020-RS-002 del 3 dicembre 2020;

CONSIDERATO l'esito della sopra citata Revisione periodica relativa all'anno 2020 dalla quale si evincono le valutazioni di seguito elencate:

"2) di valutare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, le partecipazioni dirette dell'Agenzia Spaziale Italiana nelle società ALTEC S.p.A., CIRA S.C.p.A., e-GEOS S.p.A. e SPACELAB S.p.A. non in contrasto con la disciplina dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e pertanto non rientranti tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 medesimo;

3) di confermare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, che tutte le partecipazioni indirette, detenute attraverso il controllo del CIRA S.C.p.A., siano da sottoporre a misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e, conseguentemente, di trasmettere al CIRA S.C.p.A., opportuna comunicazione in linea con le risultanze contenute nella Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2020", prot. n. UIE-2020-RS-002 del 3 dicembre 2020, invitando il CIRA S.C.p.A. ad adottare "ogni più utile iniziativa affinché venga completato il percorso di razionalizzazione di tutte le partecipazioni indirette", come da ultimo indicato anche dalla Corte dei Conti";

TENUTO CONTO della "Relazione annuale sulla gestione finanziaria dell'ASI - Anno 2018" della Corte dei conti, nella quale, con riferimento alle partecipazioni indirette, è stata sottolineata "la coerenza

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 190/2021

Stralcio verbale seduta n. 12 del 2 dicembre 2021

Pagina: 5 di 9

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall’Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Anno 2021.

delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 20 del TUSP, invitando l’ASI ad adottare ogni più utile iniziativa, affinché nel prossimo piano di revisione ordinaria venga completato il percorso di razionalizzazione di tutte le partecipazioni, anche indirette”;

TENUTO CONTO della “Relazione annuale sulla gestione finanziaria dell’ASI - Anno 2019” della Corte dei conti, nella quale è stato confermato l’indirizzo già espresso dalla Corte nella Relazione riferita all’anno precedente;

VISTA la nota prot. 3311 dell’8 aprile 2020 con la quale questa Agenzia ha richiesto alla Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche del MEF uno specifico parere circa la dismissione della partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società Aspen Avionics Inc., anche in quanto società regolata dal diritto statunitense;

VISTA la nota prot. ASI 5134 del 26 giugno 2020 con la quale la Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche del MEF rispondeva alla sopra citata richiesta affermando che *“con riferimento ai quesiti proposti, si deve rilevare che la Struttura, nello svolgimento dei compiti espressamente previsti dall’art. 15 del TUSP, non può autorizzare deroghe all’applicazione della disciplina dettata dal Testo unico, le cui uniche eccezioni sono quelle stabilite dal legislatore”;*

VISTA la nota prot. ASI 5979 del 28 luglio 2020 con cui il CIRA S.C.p.A. ha sottoposto all’attenzione di questa Agenzia due possibili ipotesi in merito all’intera vicenda relativa alla partecipazione in Aspen Avionics Inc., ossia:

- 1. procedere al mantenimento della partecipazione CIRA in ASPEN Avionics Inc. per un periodo ulteriore di tempo (almeno 1 anno) tale da consentire di valutare la evoluzione del mercato di riferimento e il possibile concretizzarsi di possibilità di vendita della quota azionaria a più favorevoli condizioni economiche rispetto alle attuali;*
- 2. formalizzare l’incarico alla Pirola Corporate Finance finalizzato a vendere la partecipazione in ASPEN anche ad un valore inferiore a 50.000,00 \$;*

VISTA la nota prot. ASI 6849 del 9 settembre 2020 con la quale questa Agenzia ha risposto alla richiesta del CIRA S.C.p.A. di cui sopra ribadendo che ogni decisione di competenza ASI in veste di azionista di controllo fosse stata già stata assunta attraverso le deliberazioni del proprio Consiglio di amministrazione inerenti le revisioni straordinarie e periodiche già adottate e tempestivamente comunicate nel 2018, 2019 e 2020, nonché attraverso l’intervento nella Assemblea dei Soci che, con delibera del 10 maggio 2018, in merito alla partecipazione in ASPEN Avionics Inc., aveva autorizzato la cessione della stessa secondo criteri di economicità e convenienza, a tutela degli interessi del CIRA, invitando infine il CIRA stesso a tener conto della cogenza delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 20 del

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 190/2021

Stralcio verbale seduta n. 12 del 2 dicembre 2021

Pagina: 6 di 9

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2021.

TUSP;

VISTA la nota prot. CIRA-POO-21-0662 del 10 novembre 2021 (prot. ingresso ASI 12796 del 10 novembre 2021) con la quale il CIRA comunica che *"in merito alla cessione della predetta partecipazione in ASPEN Avionics Inc. si segnala che la società Pirola Corporate Finance, a conclusione dell'attività affidatale, ha trasmesso, in data 22/10 u.s., un Report finale in cui evidenzia che l'incarico, finalizzato a vendere la partecipazione CIRA in ASPEN, si è concluso con esito negativo e che, allo stato attuale, non risulta alcun investitore interessato ad acquisire la partecipazione azionaria detenuta da CIRA"* e che *"in occasione della prossima seduta del Consiglio di Amministrazione del CIRA, sarà sottoposta all'organo amministrativo una proposta di delibera che preveda la cessione della partecipazione CIRA in ASPEN a soggetto indicato da ASPEN (presumibilmente altro azionista ASPEN), al valore simbolico di \$ 1, come rappresentato da John Uczekaj Presidente e CEO di ASPEN"*;

VISTE le note prot. ASI 2727 del 16 marzo 2020 e prot. ASI 3899 del 5 maggio 2020, con le quali questa Agenzia ha inviato alla Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche del MEF una richiesta di parere in merito all'applicazione del D.Lgs. 175/2016 ai Distretti Tecnologici data la loro particolare natura societaria, e data la possibile incongruenza tra la norma generale contenuta nel D.Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai Distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione;

VISTA la nota prot. ASI 6120 del 3 Agosto 2020 con la quale la Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche del MEF ha riscontrato la richiesta di questa Agenzia comunicando *"che non sembrano potersi rinvenire disposizioni dalle quali dedurre la natura singolare"* dei suddetti Distretti Tecnologici e quindi la conseguente non escludibilità degli stessi dalle previsioni del D.Lgs. 175/2016, proseguendo poi, avendo compreso la natura singolare di tali forme partecipative, con l'impegno ad avviare una *"riflessione per comprendere la peculiarità di tali partecipazioni rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal D.Lgs. 175/2016"*, riflessione rispetto alla quale, al momento della stesura del presente provvedimento, nessuna ulteriore informazione è pervenuta dalla Struttura, nonostante i solleciti formalizzati dall'Agenzia nel corso del 2021 (nota prot. ASI 6081 del 25 giugno 2021 e nota prot. ASI 12304 del 26 ottobre 2021);

VISTA la nota prot. CIRA-POO-21-0428 del 14 luglio 2021 con la quale, rispetto alle partecipazioni nei distretti aerospaziali, il CIRA comunica, tra le altre cose, di aver posto in essere la seguente azione: *"adozione, in data 13/07/2021, di una delibera del CdA che ha approvato la dismissione delle partecipazioni detenute dal CIRA nelle compagini societarie di DAC S.c.a r.l., DASS S.c.a r.l., IMAST S.c.a r.l e IR4I S.c.a r.l, mediante la cessione a titolo oneroso delle quote di partecipazione detenute e il mandato al Presidente di avviare il processo e porre in essere tutti gli atti ed adempimenti necessari alla valorizzazione e formalizzazione delle"*

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 190/2021

Stralcio verbale seduta n. 12 del 2 dicembre 2021

Pagina: 7 di 9

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall’Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Anno 2021.

cessioni suddette assicurando, la continuità dei contributi del CIRA ai contratti in corso con modalità compatibili con l’uscita dalle compagini sociali dei Distretti”, azione rispetto alla quale con la nota prot. CIRA-POO-21-0629 del 25 ottobre 2021 (prot. ingresso ASI n. 12285 del 26 ottobre 2021) il CIRA ha altresì comunicato che “il processo di individuazione di possibili soggetti interessati a rilevare le quote del CIRA appare complesso e con tempistiche non brevi”;

VISTI gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti concernenti anche la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, con annessi i format 2021 di rilevazione dei dati, entrambi riferiti all’annualità 2020, resi disponibili *on-line* in data 4 novembre 2020;

VISTA la Relazione tecnica sulla “Revisione periodica delle partecipazioni dell’Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2021”, prot. n. UIE-2021-RS-071 del 23 novembre 2021, che, come previsto dai format ufficiali di rilevazione, analizza lo stato delle società con riferimento alla data del 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che dalla citata analisi e ricognizione, le società partecipate direttamente dall’Agenzia alla data del 31 dicembre 2020 sono quattro:

- ALTEC S.p.A.,
- CIRA S.C.p.A.,
- e-GEOS S.p.A.,
- SPACELAB S.p.A.;

CONSIDERATO che nella citata Relazione si è proceduto anche a un aggiornamento rispetto alla precedente, ai fini di una più precisa identificazione, dei servizi di interesse generale svolti dalle partecipate dirette dell’ASI e, nello specifico, dalla società e-GEOS S.p.A.;

RITENUTO che, con riferimento alla data del 31 dicembre 2020, le partecipazioni nelle quattro società sopra citate (CIRA S.C.p.A., ALTEC S.p.A., e-GEOS S.p.A. e SPACELAB S.p.A.) non risultano in contrasto con i parametri di cui al comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

DATO ATTO che alla data del 31 dicembre 2020 le partecipazioni indirette, ossia quelle detenute attraverso l’unica società controllata CIRA S.C.p.A., sono le seguenti:

- Aspen Avionics Inc.
- DAC - Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania Scarl
- DASS - Distretto Aerospaziale Sardegna Scarl
- IMAST Scarl - Distretto sull’Ingegneria dei Materiali polimerici e compositi e Strutture
- IR4I Scarl - Cluster Tecnologico Aerospaziale dell’Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 190/2021

Stralcio verbale seduta n. 12 del 2 dicembre 2021

Pagina: 8 di 9

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2021.

- Aeroporto Oreste Salomone Scarl
- SESAMO Security and Safety Mobility Scarl;

VISTA la nota prot. ASI n. 11705 dell'11 ottobre 2021 con la quale l'Agenzia ha chiesto al CIRA S.C.p.A., i fascicoli di bilancio degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 di ciascuna società partecipata dal CIRA medesimo, una relazione annuale sull'assetto complessivo delle società da essa partecipate alla data 31 dicembre 2020, inclusiva dell'analisi dettagliata dei presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione nonché i piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione e ogni ulteriore documento e/o informazione che la società ritenesse utile fornire ai fini di quanto sopra;

VISTA la nota prot. CIRA-POO-21-0629 del 25 ottobre 2021 (prot. ingresso ASI n. 12285 del 26 ottobre 2021) e relativi allegati, con la quale il CIRA ha riscontrato la richiesta dell'Agenzia, nonché le successive note prot. ASI n. 12972 del 12 novembre 2021 e prot. CIRA-CIP-21-4394 del 16 novembre 2021 (prot. ingresso ASI n. 13092 del 16 novembre 2021) con la quale sono state, rispettivamente, richieste e fornite dal CIRA ulteriori informazioni e integrazioni rispetto alla documentazione inizialmente prodotta con la nota prot. CIRA-POO-21-0629;

RITENUTO che le partecipazioni indirette, sulla base delle informazioni fornite con le interlocuzioni sopra citate, continuino a presentare elementi di contrasto con i requisiti di mantenimento ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e che per tale ragione, ai sensi dell'art 20, commi 1 e 2, è necessario che il CIRA S.C.p.A., per esse, prosegua e porti definitivamente a termine le azioni di riassetto, come individuate nella Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2021", prot. n. UIE-2021-RS-071 del 23 novembre 2021, di cui al presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di approvare la Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2021", prot. n. UIE-2021-RS-071 del 23 novembre 2021, allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di valutare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2020, le partecipazioni dirette dell'Agenzia Spaziale Italiana nelle società ALTEC S.p.A., CIRA S.C.p.A., e-GEOS S.p.A. e SPACELAB S.p.A.

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 190/2021

Stralcio verbale seduta n. 12 del 2 dicembre 2021

Pagina: 9 di 9

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2021.

non in contrasto con la disciplina dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e pertanto non rientranti tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 medesimo;

- 3) di confermare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2020, che tutte le partecipazioni indirette, detenute attraverso il controllo del CIRA S.C.p.A., siano da sottoporre a misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e, conseguentemente, di trasmettere al CIRA S.C.p.A., opportuna comunicazione in linea con le risultanze contenute nella Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2021", prot. n. UIE-2021-RS-071 del 23 novembre 2021, invitando il CIRA S.C.p.A. ad adottare ogni più utile iniziativa affinché venga completato il percorso di razionalizzazione di tutte le partecipazioni indirette, come indicato anche dalla Corte dei Conti;
- 4) di dare mandato al Presidente di provvedere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, alla trasmissione del presente provvedimento di ricognizione alla competente sezione della Corte dei Conti e all'apposita struttura istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e il monitoraggio dell'attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

Il Segretario
Anna Defazio



Defazio Anna
16.12.2021
18:11:35
GMT+01:00

Il Presidente
Giorgio Saccoccia




Saccoccia Giorgio
Agenzia Spaziale
Italiana/VATTI-0363812100
Presidente
17.12.2021 08:31:51
GMT+01:00

Estratto della Relazione tecnica prot. UIE-2021-RS-071 del 23/11/2021,
allegata al Delibera del Consiglio di amministrazione n. 190/2021 del 02/12/2021

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
dell'Agazia Spaziale Italiana (art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) - Anno 2021**

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELL'ASI AL 31/12/2020**



RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALL'ASI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

Si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente dall'ASI riferita alla data del 31/12/2020.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CIRA ScpA	04532710631	47,182%	mantenimento	
ALTEC SpA	08191770018	36,25%	mantenimento	
e-GEOS SpA	01032180778	20,00%	mantenimento	
SPACELAB SpA	06395751008	30,00%	mantenimento	

Si evidenzia in particolare che l'Agenzia non eroga alcun contributo/trasferimento annuale alle citate società. L'impegno finanziario dell'ASI si è limitato a quello strettamente connesso al versamento iniziale delle quote di capitale sociale sottoscritto all'atto della loro costituzione.

Così come l'art. 24, anche l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, prevede che la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute sia rivolta sia alle partecipazioni *dirette* sia *indirette*.

Il concetto di partecipazione "*indiretta*" è delineato dall'art. 2 del medesimo D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il quale definisce tale (art. 2, comma 1, lettera g):

«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Nello specifico caso dell'Agenzia Spaziale Italiana, una sola società (tra quelle "attive") è soggetta a controllo da parte dell'Agenzia: il CIRA S.C.p.A. Pertanto tutte le partecipazioni che il CIRA S.C.p.A. detiene in altre società, costituiscono per l'ASI partecipazioni indirette.

Di seguito la tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente tramite l'unica società controllata CIRA S.C.p.A., sempre riferita alla data del 31/12/2020.

Partecipazioni indirette detenute attraverso CIRA S.C.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Aspen Avionics Inc.	n.a.	9,15%	Cessione della partecipazione a titolo oneroso
DAC scarl	03807450618	9,09%	Recesso dalla Società o Cessione della partecipazione a titolo oneroso
DASS scarl	03509480921	4,74%	Recesso dalla Società o Cessione della partecipazione a titolo oneroso
IMAST scarl	04695971210	3,46%	Recesso dalla Società o Cessione della partecipazione a titolo oneroso
IR4I scarl	03229451202	3,45%	Recesso dalla Società o Cessione della partecipazione a titolo oneroso
SALOMONE scarl	03418290619	10,00%	Liquidazione in corso
SESAMO scarl	05573381216	15,00%	Liquidazione in corso (*)

(*) La procedura di liquidazione si è conclusa nel corso del 2021

Si fa presente che la partecipazione del CIRA nella società S4A S.r.l. non è più oggetto della presente relazione in quanto, in data 7 dicembre 2017, la stessa è stata definitivamente cancellata dal registro delle imprese e dall'anagrafe IVA a seguito della conclusione del processo di liquidazione.

Come premessa all'analisi sulle partecipazioni indirette di ASI, detenute tramite la partecipazione di controllo nel CIRA S.C.p.A., è fondamentale per l'Agenzia ricordare che, fermo restando le indicazioni già fornite alla controllata CIRA a partire dalla revisione straordinaria condotta nel 2017, e confermate in quelle ordinarie del 2018, 2019 e 2020, i processi di razionalizzazione non sono stati ancora completati.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

ALTEC S.p.A.

ALTEC S.p.A. svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ASI. Inoltre svolge attività di produzione di servizi di interesse generale.

In particolare, di seguito vengono evidenziate le finalità statutarie dell'ASI perseguite attraverso la ALTEC S.p.A.:

Finalità Istituzionali

1. *partecipare in società aventi l'obiettivo di rendere servizi tramite l'utilizzazione delle infrastrutture realizzate* (art. 2, comma 3, lettera g) dello Statuto ASI), in particolare, attraverso i sistemi di supporto e controllo realizzati per la realizzazione della Stazione Spaziale Internazionale;
2. *valorizzare, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca* (art. 2, comma 2, lettera n) dello Statuto ASI), in particolare lo sfruttamento delle conoscenze e strutture realizzate per la ISS per applicazioni in corso di attuazione in altri settori come il volo suborbitale, servizi integrati di osservazione multi-sorgente, gestione ed elaborazione big data;
3. *promuovere un alto livello di competitività del comparto industriale nazionale, con particolare riferimento alle PMI, al fine di potere valorizzare al meglio la competitività e capacità di innovazione* (art. 2, comma 2, lettera b) dello Statuto ASI), in particolare nell'ambito della nuova **space economy** come soggetto aggregatore di altre realtà nazionali su iniziative di produzione di servizi innovativi valorizzando il know-how specifico spaziale in altri settori creando sviluppo e crescita economica.

I servizi di interesse generale perseguiti attraverso la ALTEC S.p.A. sono invece riassumibili nei seguenti:

Servizi di interesse generale

1. servizi ingegneristici e logistici a supporto delle operazioni e utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale e sviluppo e realizzazione di missioni di esplorazione planetaria.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che in assenza di partecipazione di ASI in ALTEC S.p.A. vi sarebbero:

1. assenza di visione e diretta verifica sull'interesse generale delle iniziative;
2. impossibilità di sviluppare dall'esterno e con i mezzi propri di Agenzia pubblica questo tipo di iniziative.

Ai fini dell'analisi prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione in ALTEC S.p.A. **NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:**

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
 - 2) al 31/12/2020, la società ha 61 dipendenti e 5 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI
-

- 3) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società partecipate
 - 4) la società nel triennio 2018-2020 HA conseguito un FATTURATO MEDIO NETTAMENTE SUPERIORE A 1 MILIONE di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016).
 - 5) la società NON ha rilevato alcuna PERDITA ECONOMICA NEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI.
- Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs n. 175/2016.

La società ALTEC S.p.A. non appare in contrasto con l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società ALTEC S.p.A. non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

CIRA S.C.p.A.

Il CIRA S.C.p.A. è stato istituito con Legge n. 184 del 16/05/1989. La modalità istitutiva, (legge dello Stato), suggerisce la sua rilevanza strategica in ambito aerospaziale nazionale e dunque la necessità della medesima per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ASI. In particolare:

Finalità Istituzionali

1. *l'Agenzia, per lo svolgimento dei suoi compiti [istituzionali, ndr] si avvale del CIRA, anche sulla base del Regolamento sul PRORA e CIRA emanato con decreto 305 del 10 giugno 1998 (art. 4, comma 1, lettera g) dello Statuto ASI);*
2. *partecipare in società aventi l'obiettivo di rendere servizi tramite l'utilizzazione delle infrastrutture realizzate (art. 2, comma 3, lettera g) dello Statuto ASI), in particolare attraverso la messa a disposizione delle importanti facility di test presenti realizzati attraverso il programma PRORA;*
3. *valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (art. 2, comma 2, lettera n) dello Statuto ASI), in particolare attraverso la valorizzazione su prototipi e prodotti della ricerca di base aerospaziale sviluppate specificatamente su fondi PRORA;*
4. *Promuove un alto livello di competitività del comparto industriale nazionale, con particolare riferimento alle PMI, al fine di potere valorizzare al meglio la competitività e capacità di innovazione (art. 2, comma 2, lettera b) dello Statuto ASI), in particolare attraverso la messa a disposizione alle PMI e aziende nazionali di facility di prova utili al mantenimento delle loro capacità di innovazione.*

Produzione di servizi di interesse generale e gestione di un servizio di interesse generale (in partenariato)

1. Attività di ricerca di base e applicata nel settore aerospaziale.
-

Il CIRA S.C.p.A. appare, pertanto, coerente anche con il disposto dell'art. 4, comma 8.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che in assenza di partecipazione di ASI in CIRA S.C.p.A. si riscontrerebbe l'impossibilità di rispondere agli obblighi derivanti dal DM 305/98 di indirizzo e controllo delle attività del CIRA.

Ai fini dell'analisi prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione in CIRA S.C.p.A. **NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:**

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) al 31/12/2020, la società ha 337 dipendenti e 5 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI;
- 3) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società partecipate
- 4) la società nel triennio 2018-2020 HA conseguito un FATTURATO MEDIO NETTAMENTE SUPERIORE A 1 MILIONE di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016);
- 5) la società è risultata in PERDITA ECONOMICA IN 2 DEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI.

Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs n. 175/2016.

La società CIRA S.C.p.A. non appare in contrasto con l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società CIRA S.C.p.A. non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

E-GEOS S.p.A.

e-GEOS S.p.A. svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ASI. Inoltre svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e gestione di un'opera pubblica (gestione in orbita della costellazione satellitare COSMO-SkyMed) e gestione di un servizio di interesse generale (in partenariato).

Finalità Istituzionali

1. *partecipare in società aventi l'obiettivo di rendere servizi tramite l'utilizzazione delle infrastrutture realizzate* (art. 2, comma 3, lettera g) dello Statuto ASI), in particolare, attraverso servizi e prodotti a valore aggiunto generati dalla Infrastruttura COSMO-SkyMed, costellazione satellitare in banda Radar realizzata dall'ASI;
2. *Valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca* (art. 2, comma 2, lettera n) dello Statuto ASI), in particolare l'utilizzo di tecniche di elaborazione di immagini da diverse sorgenti (radar, visibile, ecc..) per innovativi servizi di Osservazione.

Servizi di interesse generale

1. Valorizzazione, nell'ambito della Osservazione della Terra, dell'utilizzo dei dati del sistema
-

COSMO-SkyMed per attività di interesse strategico nazionale.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che in assenza di partecipazione di ASI in e-GEOS S.p.A. vi sarebbero:

- 1) minore capacità di alimentare la diffusione dell'utilizzo di Cosmo-SkyMed e delle applicazioni di Osservazione della Terra;
- 2) verrebbe meno la possibilità per il Paese, attraverso l'Agenzia, di svolgere un adeguato controllo e indirizzo delle delicate e sensibili attività di natura strategica correlate agli output della rilevazione satellitare, specificatamente in campo radar.

Ai fini dell'analisi prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione in E-GEOS S.p.A. **NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:**

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) al 31/12/2020, la società ha 287 dipendenti e 5 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI
- 3) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società partecipate
- 4) la società nel triennio 2018-2020 HA conseguito un FATTURATO MEDIO NETTAMENTE SUPERIORE A 1 MILIONE di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- 5) la società NON ha rilevato alcuna PERDITA ECONOMICA NEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI.

Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs n. 175/2016.

La società e-GEOS S.p.A. non appare in contrasto con l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società e-GEOS S.p.A. non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

[SPACELAB S.p.A.](#)

La società Spacelab, nata nel marzo 2018, è essenzialmente ancora nella sua fase di consolidamento a valle della importante operazione straordinaria che ne ha ridotto il perimetro e reindirizzato le attività, verso un modello specifico di ricerca e sviluppo nel settore della propulsione dell'accesso allo spazio. Il rafforzamento di Spacelab, che passa attraverso una parte delle risorse ottenute dalla cessione del ramo di azienda, dovrebbe portare nei prossimi anni a conclusione del processo ad una realtà tesa a valorizzare, a fini produttivi e sociali, la ricerca avanzata in un dominio strategico per il Paese che affianchi su altre logiche l'attività istituzionale dell'Agenzia e a incentivare il trasferimento tecnologico dei risultati di tali ricerche.

Come accennato, nel corso del 2020 è stato approvato il nuovo Piano Strategico triennale attraverso un lavoro congiunto tra ASI e AVIO S.p.A., documento che ha fissato quelli che saranno gli obiettivi strategici di SpaceLab per il prossimo triennio 2020-2022.

Con la partecipazione in SPACELAB S.p.A. l'Agencia Spaziale Italiana intende perseguire determinate finalità istituzionali:

Finalità Istituzionali

1. *promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza (art.2, comma2, lettera a) dello Statuto ASI;*
2. *promozione dell'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e sviluppo e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano, con particolare riferimento alle PMI (art.2, comma2, lettera b) dello Statuto ASI;*
3. *valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (art. 2, comma 2, lettera n) dello Statuto ASI.*

Servizi di interesse generale

1. creazione e gestione di strutture di ricerca, sviluppo e sperimentazione volte all'espansione di nuove tecnologie e infrastrutture di prova nel settore del trasporto spaziale.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che in assenza di partecipazione di ASI in SPACELAB S.p.A. si riscontrerebbe una effettiva difficoltà di fare R&S su temi di frontiera a basso ritorno commerciale immediato ma che sono tuttavia estremamente importanti per il paese in tema di propulsione e lanciatori.

Quanto al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e dell'art. 20, comma 2, si rappresenta che la società ELV S.p.A. ha registrato perdite negli esercizi 2016, 2015 e 2014, mentre ha rilevato risultato economico positivo nell'esercizio 2017. La società SPACELAB S.p.A. ha rilevato un risultato economico positivo negli esercizi 2018, 2019 e 2020.

Ai fini dell'analisi di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che:

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) al 31/12/2020, la società ha 9 dipendenti e 3 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI
- 3) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società partecipate
- 4) la società nel triennio 2018-2020 HA conseguito un FATTURATO MEDIO SUPERIORE A 1 MILIONE di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- 5) la società HA rilevato PERDITE ECONOMICHE in 1 su 5 degli ESERCIZI PRECEDENTI. Si fa presente che due dei suddetti cinque risultati economici sono riferibili alla "vecchia" ELV S.p.A. che proprio per tale ragione, e anche per ragioni di natura industriale, è stata sottoposta a misure di razionalizzazione che sono esitate nella cessione di un ramo di azienda e nella nascita della nuova SPACELAB S.p.A.

Alla luce di quanto sopra esposto, alla data del 31 dicembre 2020, la società SPACELAB S.p.A. non appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

ASPEN AVIONICS Inc.

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. in ASPEN AVIONICS INC. appare non in linea con il disposto dell'art. 4 del citato D. Lgs. n. 175/2016. Inoltre, appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- la società ha rilevato costanti PERDITE ECONOMICHE negli esercizi 2019-2018- 2017-2016-2015-2014-2013; non è noto il risultato dell'esercizio 2020;
- stanti le consistenti perdite economiche di cui sopra, si rileva senz'altro necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Esito della ricognizione

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. in ASPEN AVIONICS INC. appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016.

L'Agenzia aveva rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della Revisione straordinaria redatta nel 2017, in quella periodica del 2018, del 2019 e del 2020 (già nell'Assemblea dei Soci del CIRA S.C.p.A. del 10/05/2018, l'ASI, in merito alla partecipazione in ASPEN AVIONICS INC., autorizzò di cedere la partecipazione secondo criteri di economicità e convenienza, a tutela degli interessi del CIRA stesso).

Con esse infatti si dispose di procedere alla cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove questa non avesse trovato condizioni utili per la sua realizzazione, al recesso dalla società. La valutazione già espressa precedentemente viene confermata ai fini della presente Revisione periodica.

Questa Agenzia, al momento della stesura della presente relazione, ossia vicino all'imminente chiusura dell'anno solare 2021, preso atto della complessità delle vicende rappresentate dal CIRA anche alla luce del citato parere reso dal MEF nel corso del 2020, conferma la necessità di una definitiva risoluzione della questione inerente la partecipazione del CIRA S.c.p.A. in ASPEN Avionics.

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA Scarl - DAC

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nel DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Essa, tuttavia, appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2020, la società continua ad avere circa 3 dipendenti e 9 amministratori,
-

pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI

- nel triennio 2018-2020 la società ha conseguito un FATTURATO MEDIO INFERIORE A 1 milione di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016).

Esito della ricognizione

L'Agenzia ha rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della revisione straordinaria effettuata nel 2017 e in quelle periodiche del 2018-2019-2020. Con esse infatti, tenuto conto della strategicità della partecipazione, si dispose il mantenimento della stessa con azioni di razionalizzazione. In particolare si dispose di procedere ad una riconfigurazione del modello di governance, che riducesse il consiglio di amministrazione (ad es. ad un amministratore unico) e azioni mirate all'incremento del fatturato e al contenimento dei costi di funzionamento, ivi inclusi quelli dell'organo amministrativo. Nel 2019, non riscontrando alcun passo in avanti nell'attuazione degli indirizzi forniti nelle precedenti revisioni, l'ASI disponeva la misura del recesso.

La situazione del fatturato, stante la previsione normativa transitoria che ha ridotto il fatturato medio dell'ultimo triennio a € 500.000 solo fino al triennio 2016-2018, appare ora in contrasto con le previsioni del D. Lgs. 175/2016, essendo ad oggi il limite tornato a essere di 1 milione di euro.

L'ASI tuttavia aveva già precisato nel 2018 che, nell'ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, si sarebbe dovuto procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, veniva dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione.

Dopo le sollecitazioni inviate tra il 2018 e il 2019 e dopo ulteriori interlocuzioni con il CIRA stesso, ASI ha inviato alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del MEF una richiesta di indicazioni sull'applicazione del TUSP ai Distretti (nota prot. 2727 del 16/03/2020 e nota prot. 3899 del 5/5/2020). Il MEF rispondeva specificando "che non sembrano potersi rinvenire disposizioni dalle quali dedurre la natura singolare" dei Distretti, da cui consegue la loro non escludibilità dalle previsioni del TUSP. Tuttavia la stessa Struttura informava che, tenuto conto della particolare natura delle citate partecipazioni, avrebbe avviato una riflessione per comprendere le peculiarità di esse rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal Testo unico. (nota prot. ingresso ASI n. 6120 del 3/8/2020).

Nella Revisione periodica dell'anno 2020, l'Agenzia aveva fissato quale termine ultimo per la dismissione dei distretti da parte del CIRA la data del 31 ottobre 2021, ma nelle informazioni trasmesse dal CIRA all'ASI nell'ambito del processo di predisposizione della Revisione periodica per l'anno 2021 (nota CIRA CIRA-POO-21-0629 - prot. ingresso ASI n. 12285 del 26/10/2021) si legge che "il rispetto della data ultima fissata da ASI per il completamento della cessione onerosa delle partecipazioni CIRA nei Distretti (31/10/2021) appare impossibile da rispettare. Il processo di individuazione di possibili soggetti interessati a rilevare le quote del CIRA appare complesso e con tempistiche non brevi".

Come è noto, sul punto l'ASI ha assunto anche un ruolo proattivo, interfacciandosi con la Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche del MEF di cui all'art. 15 del D. Lgs.

n. 175/2016: con le note prot. 2727 del 16 marzo 2020 e prot. 3899 del 5 maggio 2020, questa Agenzia ha inviato alla Struttura di Monitoraggio una richiesta di parere in merito all'applicazione del D.Lgs. 175/2016 ai Distretti Tecnologici data la loro particolare natura societaria, chiamandola a esprimersi sulla possibile incongruenza tra la norma generale contenuta nel D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai Distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione. Il MEF ha riscontrato tali richieste di parere rappresentando l'opportunità di *"avviare una riflessione per comprendere le peculiarità di tali partecipazioni rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal Testo unico"*.

In relazione a quanto sopra, nel corso del 2021, l'Agenzia ha formalmente chiesto al MEF per ben due volte (nota prot. 6081 del 25/06/2021 e nota prot. 12304 del 26/10/2021) se gli approfondimenti condotti *medio tempore* avessero permesso l'individuazione di margini di compatibilità del mantenimento di tali peculiari forme partecipative, senza tuttavia aver ancora ricevuto riscontro.

Si dà atto che, qualora dalla Struttura di monitoraggio del MEF pervenissero ufficialmente indicazioni ulteriori in merito alla gestione delle partecipazioni nei Distretti Industriali, ASI provvederà all'immediata comunicazione al CIRA.

DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA Scarl - DASS

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nel DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Essa, tuttavia, appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2020, la società continua ad avere 2 dipendenti e 5 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- nel triennio 2018-2020 la società ha conseguito un FATTURATO MEDIO MOLTO RIDOTTO E SENZ'ALTRO INFERIORE A 1 milione di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016).

Esito della ricognizione

L'Agenzia ha rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della revisione straordinaria effettuata nel 2017 e in quelle periodiche del 2018-2019-2020. Con esse infatti, tenuto conto della strategicità della partecipazione, si dispose il mantenimento della stessa con azioni di razionalizzazione. In particolare si dispose di procedere ad una riconfigurazione del modello di governance, che riducesse il consiglio di amministrazione (ad es. ad un amministratore unico) e azioni mirate all'incremento del fatturato e al contenimento dei costi di funzionamento, ivi inclusi quelli dell'organo amministrativo. Nel 2019, non riscontrando alcun passo in avanti nell'attuazione degli indirizzi forniti nelle precedenti revisioni, l'ASI disponeva la misura del recesso.

La situazione del fatturato, stante la previsione normativa transitoria che ha ridotto il fatturato medio dell'ultimo triennio a € 500.000 solo fino al triennio 2016-2018, appare ora in contrasto con le previsioni del D. Lgs. 175/2016, essendo ad oggi il limite tornato a essere di 1 milione di euro.

L'ASI tuttavia aveva già precisato nel 2018 che, nell'ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, si sarebbe dovuto procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, veniva dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione.

Dopo le sollecitazioni inviate tra il 2018 e il 2019 e dopo ulteriori interlocuzioni con il CIRA stesso, ASI ha inviato alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del MEF una richiesta di indicazioni sull'applicazione del TUSP ai Distretti (nota prot. 2727 del 16/03/2020 e nota prot. 3899 del 5/5/2020). Il MEF rispondeva specificando "che non sembrano potersi rinvenire disposizioni dalle quali dedurre la natura singolare" dei Distretti, da cui consegue la loro non escludibilità dalle previsioni del TUSP. Tuttavia la stessa Struttura informava che, tenuto conto della particolare natura delle citate partecipazioni, avrebbe avviato una riflessione per comprendere le peculiarità di esse rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal Testo unico. (nota prot. ingresso ASI n. 6120 del 3/8/2020).

Nella Revisione periodica dell'anno 2020, l'Agenzia aveva fissato quale termine ultimo per la dismissione dei distretti da parte del CIRA la data del 31 ottobre 2021, ma nelle informazioni trasmesse dal CIRA all'ASI nell'ambito del processo di predisposizione della Revisione periodica per l'anno 2021 (nota CIRA CIRA-POO-21-0629 - prot. ingresso ASI n. 12285 del 26/10/2021) si legge che *"il rispetto della data ultima fissata da ASI per il completamento della cessione onerosa delle partecipazioni CIRA nei Distretti (31/10/2021) appare impossibile da rispettare. Il processo di individuazione di possibili soggetti interessati a rilevare le quote del CIRA appare complesso e con tempistiche non brevi"*.

Come è noto, sul punto l'ASI ha assunto anche un ruolo proattivo, interfacciandosi con la Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche del MEF di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016: con le note prot. 2727 del 16 marzo 2020 e prot. 3899 del 5 maggio 2020, questa Agenzia ha inviato alla Struttura di Monitoraggio una richiesta di parere in merito all'applicazione del D.Lgs. 175/2016 ai Distretti Tecnologici data la loro particolare natura societaria, chiamandola a esprimersi sulla possibile incongruenza tra la norma generale contenuta nel D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai Distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione. Il MEF ha riscontrato tali richieste di parere rappresentando l'opportunità di *"avviare una riflessione per comprendere le peculiarità di tali partecipazioni rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal Testo unico"*.

In relazione a quanto sopra, nel corso del 2021, l'Agenzia ha formalmente chiesto al MEF per ben due volte (nota prot. 6081 del 25/06/2021 e nota prot. 12304 del 26/10/2021) se gli approfondimenti condotti *medio tempore* avessero permesso l'individuazione di margini di compatibilità del mantenimento di tali peculiari forme partecipative, senza tuttavia aver ancora ricevuto riscontro.

Si dà atto che, qualora dalla Struttura di monitoraggio del MEF pervenissero ufficialmente

indicazioni ulteriori in merito alla gestione delle partecipazioni nei Distretti Industriali, ASI provvederà all'immediata comunicazione al CIRA.

DISTRETTO SULL'INGEGNERIA DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI E STRUTTURE Scarl - IMAST

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. all'I.M.A.S.T. - DISTRETTO SULL'INGEGNERIA DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI E STRUTTURE - S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Tuttavia, essa appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2020, la società ha 2 dipendenti e 17 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- nel triennio 2018-2020 la società ha conseguito un FATTURATO MEDIO INFERIORE A 1 milione di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016).

Esito della ricognizione

L'Agenzia ha rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della revisione straordinaria effettuata nel 2017 e in quelle periodiche del 2018-2019-2020. Con esse infatti, tenuto conto della strategicità della partecipazione, si dispose il mantenimento della stessa con azioni di razionalizzazione. In particolare si dispose di procedere ad una riconfigurazione del modello di governance, che riducesse il consiglio di amministrazione (ad es. ad un amministratore unico) e azioni mirate all'incremento del fatturato e al contenimento dei costi di funzionamento, ivi inclusi quelli dell'organo amministrativo. Nel 2019, non riscontrando alcun passo in avanti nell'attuazione degli indirizzi forniti nelle precedenti revisioni, l'ASI disponeva la misura del recesso.

La situazione del fatturato, stante la previsione normativa transitoria che ha ridotto il fatturato medio dell'ultimo triennio a € 500.000 solo fino al triennio 2016-2018, appare ora in contrasto con le previsioni del D. Lgs. 175/2016, essendo ad oggi il limite tornato a essere di 1 milione di euro.

L'ASI tuttavia aveva già precisato nel 2018 che, nell'ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, si sarebbe dovuto procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, veniva dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione.

Dopo le sollecitazioni inviate tra il 2018 e il 2019 e dopo ulteriori interlocuzioni con il CIRA stesso, ASI ha inviato alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del MEF una richiesta di indicazioni sull'applicazione del TUSP ai Distretti (nota prot. 2727 del 16/03/2020 e nota prot. 3899 del 5/5/2020). Il MEF rispondeva specificando "che non sembrano potersi rinvenire disposizioni dalle quali dedurre la natura singolare" dei Distretti, da cui consegue la

loro non escludibilità dalle previsioni del TUSP. Tuttavia la stessa Struttura informava che, tenuto conto della particolare natura delle citate partecipazioni, avrebbe avviato una riflessione per comprendere le peculiarità di esse rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal Testo unico. (nota prot. ingresso ASI n. 6120 del 3/8/2020).

Nella Revisione periodica dell'anno 2020, l'Agenzia aveva fissato quale termine ultimo per la dismissione dei distretti da parte del CIRA la data del 31 ottobre 2021, ma nelle informazioni trasmesse dal CIRA all'ASI nell'ambito del processo di predisposizione della Revisione periodica per l'anno 2021 (nota CIRA CIRA-POO-21-0629 - prot. ingresso ASI n. 12285 del 26/10/2021) si legge che *"il rispetto della data ultima fissata da ASI per il completamento della cessione onerosa delle partecipazioni CIRA nei Distretti (31/10/2021) appare impossibile da rispettare. Il processo di individuazione di possibili soggetti interessati a rilevare le quote del CIRA appare complesso e con tempistiche non brevi"*.

Come è noto, sul punto l'ASI ha assunto anche un ruolo proattivo, interfacciandosi con la Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche del MEF di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016: con le note prot. 2727 del 16 marzo 2020 e prot. 3899 del 5 maggio 2020, questa Agenzia ha inviato alla Struttura di Monitoraggio una richiesta di parere in merito all'applicazione del D.Lgs. 175/2016 ai Distretti Tecnologici data la loro particolare natura societaria, chiamandola a esprimersi sulla possibile incongruenza tra la norma generale contenuta nel D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai Distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione. Il MEF ha riscontrato tali richieste di parere rappresentando l'opportunità di *"avviare una riflessione per comprendere le peculiarità di tali partecipazioni rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal Testo unico"*.

In relazione a quanto sopra, nel corso del 2021, l'Agenzia ha formalmente chiesto al MEF per ben due volte (nota prot. 6081 del 25/06/2021 e nota prot. 12304 del 26/10/2021) se gli approfondimenti condotti *medio tempore* avessero permesso l'individuazione di margini di compatibilità del mantenimento di tali peculiari forme partecipative, senza tuttavia aver ancora ricevuto riscontro.

Si dà atto che, qualora dalla Struttura di monitoraggio del MEF pervenissero ufficialmente indicazioni ulteriori in merito alla gestione delle partecipazioni nei Distretti Industriali, ASI provvederà all'immediata comunicazione al CIRA.

[CLUSTER TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELL'EMILIA ROMAGNA Scarl - IR4I](#)

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nel IR4I CLUSTER TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Tuttavia, essa appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2020, la società pare avere 0 dipendenti (informazione non presente nel Bilancio 2019) e 5 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI

- la società nel triennio 2018-2020 ha prodotto un FATTURATO SENZ'ALTRO INFERIORE a 1 milione di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- la società ha rilevato PERDITE ECONOMICHE nell'esercizio 2015, mostrando una debole ripresa negli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019, e tornando in perdita nel 2020.

Esito della ricognizione

L'Agenzia ha rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della revisione straordinaria effettuata nel 2017 e in quelle periodiche del 2018-2019-2020. Con esse infatti, tenuto conto della strategicità della partecipazione, si dispose il mantenimento della stessa con azioni di razionalizzazione. In particolare si dispose di procedere ad una riconfigurazione del modello di governance, che riducesse il consiglio di amministrazione (ad es. ad un amministratore unico) e azioni mirate all'incremento del fatturato e al contenimento dei costi di funzionamento, ivi inclusi quelli dell'organo amministrativo. Nel 2019, non riscontrando alcun passo in avanti nell'attuazione degli indirizzi forniti nelle precedenti revisioni, l'ASI disponeva la misura del recesso.

La situazione del fatturato, stante la previsione normativa transitoria che ha ridotto il fatturato medio dell'ultimo triennio a € 500.000 solo fino al triennio 2016-2018, appare ora in contrasto con le previsioni del D. Lgs. 175/2016, essendo ad oggi il limite tornato a essere di 1 milione di euro.

L'ASI tuttavia aveva già precisato nel 2018 che, nell'ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, si sarebbe dovuto procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, veniva dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione.

Dopo le sollecitazioni inviate tra il 2018 e il 2019 e dopo ulteriori interlocuzioni con il CIRA stesso, ASI ha inviato alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del MEF una richiesta di indicazioni sull'applicazione del TUSP ai Distretti (nota prot. 2727 del 16/03/2020 e nota prot. 3899 del 5/5/2020). Il MEF rispondeva specificando "che non sembrano potersi rinvenire disposizioni dalle quali dedurre la natura singolare" dei Distretti, da cui consegue la loro non escludibilità dalle previsioni del TUSP. Tuttavia la stessa Struttura informava che, tenuto conto della particolare natura delle citate partecipazioni, avrebbe avviato una riflessione per comprendere le peculiarità di esse rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal Testo unico. (nota prot. ingresso ASI n. 6120 del 3/8/2020).

Nella Revisione periodica dell'anno 2020, l'Agenzia aveva fissato quale termine ultimo per la dismissione dei distretti da parte del CIRA la data del 31 ottobre 2021, ma nelle informazioni trasmesse dal CIRA all'ASI nell'ambito del processo di predisposizione della Revisione periodica per l'anno 2021 (nota CIRA CIRA-POO-21-0629 - prot. ingresso ASI n. 12285 del 26/10/2021) si legge che "il rispetto della data ultima fissata da ASI per il completamento della cessione onerosa delle partecipazioni CIRA nei Distretti (31/10/2021) appare impossibile da rispettare. Il processo di individuazione di possibili soggetti interessati a rilevare le quote del CIRA appare complesso e con tempistiche non brevi".

Come è noto, sul punto l'ASI ha assunto anche un ruolo proattivo, interfacciandosi con la Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche del MEF di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016: con le note prot. 2727 del 16 marzo 2020 e prot. 3899 del 5 maggio 2020, questa

Agenzia ha inviato alla Struttura di Monitoraggio una richiesta di parere in merito all'applicazione del D.Lgs. 175/2016 ai Distretti Tecnologici data la loro particolare natura societaria, chiamandola a esprimersi sulla possibile incongruenza tra la norma generale contenuta nel D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai Distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione. Il MEF ha riscontrato tali richieste di parere rappresentando l'opportunità di *“avviare una riflessione per comprendere le peculiarità di tali partecipazioni rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal Testo unico”*.

In relazione a quanto sopra, nel corso del 2021, l'Agenzia ha formalmente chiesto al MEF per ben due volte (nota prot. 6081 del 25/06/2021 e nota prot. 12304 del 26/10/2021) se gli approfondimenti condotti *medio tempore* avessero permesso l'individuazione di margini di compatibilità del mantenimento di tali peculiari forme partecipative, senza tuttavia aver ancora ricevuto riscontro.

Si dà atto che, qualora dalla Struttura di monitoraggio del MEF pervenissero ufficialmente indicazioni ulteriori in merito alla gestione delle partecipazioni nei Distretti Industriali, ASI provvederà all'immediata comunicazione al CIRA.

AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

L'Agenzia aveva rilevato il contrasto con la disciplina di cui dall'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 nel corso della revisione straordinaria. Infatti, la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl sebbene apparisse in linea con il disposto dell'art. 4, tuttavia, appariva in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- già al 31/12/2015, la società aveva 0 dipendenti e 4 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI ERA SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- il dato relativo al fatturato medio del triennio 2013-2015 non era disponibile in quanto la società non aveva approvato i bilanci degli esercizi 2015 e 2014; il fatturato del 2013 era pari a cifra sostanzialmente irrisoria
- si rilevava la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl quindi già appariva in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016 ed era quindi rientrante tra quelle che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione. In particolare, tenuto conto della sostanziale inattività (desumibile dal fatturato inesistente, dalla mancata approvazione dei bilanci e dalla assenza di personale dipendente) la misura ritenuta idonea dall'ASI era quella della cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove questa non avesse trovato condizioni utili per la sua realizzazione, il recesso dalla società.

Esito della ricognizione

L'Agenzia prende atto della diversa misura di razionalizzazione della partecipazione e della avvenuta messa in liquidazione della società da parte dell'assemblea degli azionisti.

Al momento della predisposizione della relazione relativa all'anno 2019, alla richiesta di

ulteriori informazioni in aggiunta a quanto già specificato (nota ufficiale ASI prot. 9280 del 27/11/19), il CIRA comunicava via mail (nota in ingresso ASI n. 9401 del 02/12/19) un aggiornamento da parte del liquidatore incaricato il quale affermava che la conclusione del procedimento di liquidazione della società in oggetto fosse previsto entro la fine dell'anno 2019.

Al momento della predisposizione della relazione relativa all'anno 2020, attraverso la nota prot. ASI n. 8941 del 18/11/20, si informava che era ancora in fase di monitoraggio il procedimento di liquidazione della società Aeroporto Oreste Salomone Scarl.

L'Agenzia sollecita nuovamente una rapida conclusione del procedimento di liquidazione.

SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY Scarl

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

L'Agenzia aveva rilevato il contrasto con la disciplina di cui dall'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 nel corso della revisione straordinaria. Infatti, la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY S.C.A.R.L. sebbene apparisse in linea con il disposto dell'art. 4, tuttavia, appariva in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- già al 31/12/2015, la società aveva 0 dipendenti e 7 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI ERA SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- la società nel triennio 2015-2017 aveva conseguito un FATTURATO MEDIO MOLTO RIDOTTO E SENZ'ALTRO INFERIORE A 500.000 di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- si rilevava la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY S.C.A.R.L. quindi già appariva in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016 ed era quindi rientrando tra quelle che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione. In particolare, tenuto conto della mancanza di nuove iniziative di interesse e del rischio che la situazione economica della società potesse appesantirsi, la misura ritenuta idonea dall'ASI era quella della cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove questa non avesse trovato condizioni utili per la sua realizzazione, il recesso dalla società.

Esito della ricognizione

L'Agenzia prende atto della diversa misura di razionalizzazione della partecipazione e della avvenuta messa in liquidazione della società da parte dell'assemblea degli azionisti.

L'Agenzia Spaziale Italiana rileva che anche quest'anno la società è indicata dal CIRA "con procedure di liquidazione ancora in corso". Sul punto, con specifica nota (prot. 12972 del 12/11/2021 l'ASI ha richiesto delucidazioni al CIRA, il quale con nota prot. n. CIRA-CIP-21-4394 del 16/11/2021 (prot. ingresso ASI n. 13092 del 16/11/2021) ha comunicato che:

"Per quanto riguarda la società SESAMO scarl, nel Campo Note (pag. 62), è stato indicato che "La società SESAMO Scarl è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 06/10/2021".
